

DECRETO

n. 6 del 24.01.2022

Indicazioni operative per comunicazione positività, riammissione in servizio dei lavoratori in seguito alla negativizzazione, gestione contatti.

L'AMMINISTRATORE UNICO

- Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LaMMA “Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”, avente come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per la Meteorologia Applicata (F.M.A.);
- Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. recante la nuova disciplina del Consorzio LaMMA;
- Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del Consiglio regionale n. 48/2018;
- Visti il verbale dell'assemblea dei Soci del 4 marzo 2021 e il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 42 del 19.02.2021 relativi alla nomina del dott. Bernardo Gozzini quale Amministratore Unico del Consorzio LAMMA;
- Visto il DL 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 nel DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività socialied economiche” convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 126 (in G.U. 18/09/2021, n. 224);
- Visto il DL 21 settembre 2021, n. 127 che ha esteso ai lavoratori del settore pubblico l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass), consentendo così di “rafforzare la necessità di superare la cornice di sicurezza del lavoro in presenza”;
- Visto il D.P.C.M. del 23 settembre 2021 che ha stabilito che la modalità ordinaria dello svolgimento della prestazione lavorativa presso le pubbliche amministrazioni è quella svolta in presenza;
- Visto il DL del 30 dicembre 2021, n. 229 “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria” che introduce misure in merito all'estensione del Green pass rafforzato e alla quarantena precauzionale;
- Vista la Circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021, n. 0060136 “aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)” che modifica in parte le procedure già in atto per isolamento e quarantena;
- Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 2 del 10/01/2022 e in particolare visto l'allegato A che stabilisce “ove, trascorse le 24 ore dall'esito del tampone negativo non venga trasmesso il provvedimento di fine isolamento, il referto positivo del tampone iniziale e di quello negativo finale, sostituiscono il suddetto provvedimento”;

Richiamato il decreto n. 74 del 27.10.2021 “Modalità organizzative attuative DM 8 ottobre 2021”;

Richiamati, altresì, il decreto n. 83 del 25.11.2021 “Approvazione schema accordo individuale per la prestazione di lavoro in modalità agile” e gli accordi siglati con i dipendenti interessati ad eseguire parte della prestazione in modalità agile;

Tenuto conto che lo stato di emergenza nazionale da Covid-19 è stato prorogato fino al prossimo 31.03.2022;

Tenuto conto, altresì, che dal 15 ottobre la modalità ordinaria dello svolgimento della prestazione lavorativa presso le pubbliche amministrazioni è quella svolta in presenza;

Ritenuto necessario, stante la complessità normativa in vigore, fornire ai dipendenti dell'Ente indicazioni precise relativamente alle comunicazioni da dare in conseguenza all'esito positivo di

tampone (antigenico o molecolare), relativamente alla riammissione in servizio in seguito all'avvenuta negativizzazione e alla gestione dei contatti stretti;

Dato atto che le ipotesi di positività accertata e le quarantene per contatto stretto costituiscono deroga agli accordi individuali di lavoro in modalità agile;

Valutata la necessità di informare il Medico competente dei casi di positività tra i dipendenti dell'Ente attraverso la trasmissione del test positivo oltre che della certificazione di avvenuta negativizzazione, al fine di demandare allo stesso ogni adempimento per garantire una ripresa in sicurezza dell'attività lavorativa dei dipendenti;

Ravvisata la necessità di individuare, in base alle casistiche emanate dalla Circolare 0060136-30/12/2021-DGPRES-DGPRES-P, avente per oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529), le seguenti disposizioni organizzative:

In caso di tampone con risultato di positività:

- 1) **dipendente risultato positivo al test molecolare o antigenico:** è tenuto a trasmettere all'indirizzo assenze@lamma.toscana.it l'esito del tampone oltre che il certificato medico (che deve necessariamente richiedere al proprio medico di medicina generale) o il numero di protocollo dello stesso. In caso di mancato rilascio del certificato medico e fino alla negativizzazione l'unica modalità di lavoro consentita sarà quella agile.
- 2) **dipendente positivo con sintomi gravi e ricovero:** è tenuto a trasmettere all'indirizzo assenze@lamma.toscana.it l'esito del tampone oltre che il certificato medico (che deve necessariamente richiedere al proprio medico di medicina generale) o la documentazione rilasciata dalla struttura ospedaliera competente oltre alla documentazione specifica sanitaria che verrà trasmessa al medico competente.

Per essere riammesso al lavoro:

- 1) **dipendente positivo sintomatico che abbia precedentemente ricevuto la dose booster "richiamo" o che abbia completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni:** per la riammissione lavorativa a seguito del periodo di malattia dovrà aver trascorso un periodo di isolamento di almeno 7 giorni dalla comparsa dei sintomi (prescritto dal MMG o dalla ASL) ed aver effettuato un test molecolare o antigenico con riscontro negativo eseguito dopo almeno 7 giorni dalla comparsa dei sintomi, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test molecolare o antigenico. Al momento della richiesta di rientro in servizio invierà all'indirizzo assenze@lamma.toscana.it la certificazione di avvenuta negativizzazione e potrà rientrare in sede inviando l'attestazione di fine isolamento o, in assenza di questa, dopo 24 ore dall'effettuazione di tampone antigenico o molecolare, sempre che il medico competente non ritenga di voler sottoporre lo stesso a specifica visita medica. Qualora entro 24 ore, il medico competente non disponga accertamento sanitario post COVID si dà come acquisito il nulla osta da parte dello stesso alla ripresa dell'attività lavorativa del suddetto dipendente.
- 2) **dipendente positivo sintomatico che NON abbia ricevuto la dose booster "richiamo" o che abbia completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni:** per la riammissione lavorativa a seguito del periodo di malattia dovrà aver trascorso un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (prescritto dal MMG o dalla ASL) ed aver effettuato un test molecolare o antigenico con riscontro negativo eseguito dopo almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, di cui almeno 3 giorni senza sintomi. Al momento della richiesta di rientro in servizio invierà all'indirizzo assenze@lamma.toscana.it la certificazione di avvenuta negativizzazione e potrà rientrare in sede inviando l'attestazione di fine isolamento o, in assenza di questa, dopo 24 ore dall'effettuazione di tampone antigenico o molecolare, sempre che il medico competente non ritenga di voler sottoporre lo stesso a specifica visita medica. Qualora entro 24 ore, il medico competente non disponga accertamento sanitario post COVID si dà come acquisito il nulla osta da parte dello stesso alla ripresa dell'attività lavorativa del suddetto dipendente.
- 3) **dipendente positivo asintomatico per tutto il periodo che abbia precedentemente ricevuto la dose booster "richiamo" o che abbia completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni:**

per la riammissione lavorativa dovrà aver trascorso un periodo di isolamento di almeno 7 giorni dall'effettuazione del test positivo, ed aver effettuato un test molecolare o antigenico con riscontro negativo almeno 7 giorni dal test positivo + test negativo. Al momento della richiesta di rientro in servizio invierà all'indirizzo assenze@lamma.toscana.it la certificazione di avvenuta negativizzazione e potrà rientrare in sede inviando l'attestazione di fine isolamento o, in assenza di questa, dopo 24 ore dall'effettuazione di tampone antigenico o molecolare.

4) dipendente positivo asintomatici per tutto il periodo che NON abbia ricevuto la dose booster “richiamo” o che abbia completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni: per la riammissione lavorativa dovrà aver trascorso un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dall'effettuazione del test positivo ed aver effettuato un test molecolare o antigenico con riscontro negativo almeno 10 giorni dal test positivo + test negativo. Al momento della richiesta di rientro in servizio invierà all'indirizzo assenze@lamma.toscana.it la certificazione di avvenuta negativizzazione e potrà rientrare in sede inviando l'attestazione di fine isolamento o, in assenza di questa, dopo 24 ore dall'effettuazione di tampone antigenico o molecolare.

5) dipendente positivo a lungo termine: il dipendente ancora positivo al test molecolare o antigenico oltre il ventunesimo giorno, sebbene possa interrompere, su indicazione del MMG, l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi non potrà comunque rientrare al lavoro in presenza prima della negativizzazione del tampone molecolare o antigenico.

Quindi, qualora si realizzi questa fattispecie, potranno essere alternativamente operative due opzioni:

- a) Il lavoratore ancora positivo concorda con il datore di lavoro il rientro al lavoro in modalità agile. In questo caso si procede al reintegro, senza ulteriori atti.
- b) In caso di impossibilità al lavoro agile il lavoratore, tramite il proprio MMG dovrà continuare ad essere coperto da un certificato di prolungamento di malattia per il periodo intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento e la negativizzazione del test molecolare o antigenico.

Al momento della richiesta di rientro in servizio invierà all'indirizzo assenze@lamma.toscana.it la certificazione di avvenuta negativizzazione e potrà rientrare in sede inviando l'attestazione di fine isolamento o, in assenza di questa, dopo 24 ore dall'effettuazione di tampone antigenico o molecolare.

In caso di contatto con positivo:

1) dipendente contatto stretto (e quindi sottoposto a misure di quarantena dall'Autorità sanitaria) che abbia ricevuto la dose booster “richiamo”, oppure abbia completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure sia guarito da infezioni da SARS-Cov-2 nei 120 giorni precedenti: il dipendente che sia stato classificato dall'autorità sanitaria come un contatto stretto di un caso positivo, se rientra in una delle fattispecie prima indicate e sia asintomatico, non sarà posto in malattia (e quindi in quarantena) dal MMG/ASL, ma dovrà osservare l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso ed effettuare una auto-sorveglianza (controllo della comparsa di sintomi correlati) fino al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. Tali obblighi saranno prescritti e monitorati dal MMG/ASL. In caso di comparsa di sintomi sospetti, il lavoratore dovrà contattare immediatamente il MMG e non recarsi al lavoro.

2) dipendente contatto stretto (e quindi sottoposto a misure di quarantena dall'Autorità sanitaria) che abbia completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e che abbia il certificato verde “Green pass” valido: il dipendente che sia stato classificato dall'autorità sanitaria come un contatto stretto di un caso positivo, se ha completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni ed abbia il certificato verde “Green pass” valido, se asintomatico potrà rientrare a lavoro in presenza dopo aver effettuato una quarantena di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo ed aver effettuato, con esito negativo, un tampone molecolare o antigenico al termine di questo periodo. Al termine del periodo di 5 gg e dopo l'effettuazione, con esito negativo, del

tampone molecolare (Test molecolare o antigenico), sarà cura del lavoratore vaccinato fornire al datore di lavoro, la certificazione del tampone negativo molecolare o antigenico.

- 3) dipendente contatto stretto (e quindi sottoposto a misure di quarantena dall'Autorità sanitaria) NON vaccinati o che NON abbia completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni:** Il dipendente potrà rientrare al lavoro in presenza dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo ed aver effettuato, con esito negativo, un tampone molecolare o antigenico al termine di questo periodo. Al termine del periodo di 10 gg e dopo l'effettuazione, con esito negativo, del tampone molecolare o antigenico, sarà cura del lavoratore fornire al datore di lavoro della certificazione del tampone negativo (test molecolare o antigenico).
- 4) dipendente possibile contatto stretto ma non ancora valutato dall'Autorità sanitaria:** nel caso di sospetto contatto stretto in cui, il lavoratore sarà allontanato precauzionalmente dai luoghi di lavoro in attesa della valutazione della ASL di competenza/MMG, egli potrà svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per il periodo interessato. Dal momento in cui ASL di competenza/MMG provveda a valutare il caso e formalizzare la quarantena, il rientro al lavoro sarà regolamentato secondo quanto indicato ai punti precedenti. Se, a seguito di valutazione dalla ASL di competenza/MMG non viene formalizzata la quarantena, il lavoratore può rientrare al lavoro in presenza, senza ulteriori procedure. Qualora, invece, la ASL di competenza/MMG non abbia provveduto a valutare il caso, il rientro al lavoro sarà possibile entro 10 gg dall'ultimo contatto con il caso positivo, sempre in assenza di sintomi, e senza ulteriori procedure. Tale periodo sarà riducibile a 5 giorni se il lavoratore asintomatico eseguirà un tampone molecolare o antigenico, con esito negativo al termine di questo periodo, e trasmetterà al datore di lavoro la certificazione del tampone negativo (test molecolare o antigenico) unitamente alla propria certificazione verde Covid-19;

Stante la necessità di fornire indicazioni operative ai dipendenti impossibilitati ad esibire la certificazione verde pur in possesso dei requisiti per il rientro in presenza (quali ad es. l'esito negativo di tampone, molecolare o antigenico e il certificato di fine isolamento o, comunque, l'esito del tampone rilasciato in un arco temporale antecedente alle 24 ore), si ritiene opportuno stabilire che il dipendente è tenuto ad informare tempestivamente il datore di lavoro attraverso una comunicazione all'indirizzo assenze@lamma.toscana.it e sino al rilascio della certificazione verde, dovrà svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, in deroga all'eventuale accordo di lavoro in modalità agile precedentemente sottoscritto;

Tutto quanto sopra premesso

DECRETA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di stabilire quale misura necessaria per garantire la ripresa in sicurezza dell'attività lavorativa dei dipendenti a seguito di tampone risultato positivo da COVID-19, informare il Medico competente attraverso la trasmissione del test positivo oltre che della certificazione di avvenuta negativizzazione;
3. di fornire ai dipendenti dell'Ente le seguenti disposizioni organizzative:

In caso di tampone con risultato di positività:

1) dipendente risultato positivo al test molecolare o antigenico: è tenuto a trasmettere all'indirizzo assenze@lamma.toscana.it l'esito del tampone oltre che il certificato medico (che deve necessariamente richiede al proprio medico di medicina generale) o il numero di protocollo dello stesso. In caso di mancato rilascio del certificato medico e fino alla negativizzazione l'unica modalità di lavoro consentita sarà quella agile.

2) dipendente positivo con sintomi gravi e ricovero: è tenuto a trasmettere all'indirizzo assenze@lamma.toscana.it l'esito del tampone oltre che il certificato medico (che deve necessariamente richiede al proprio medico di medicina generale) o la documentazione

rilasciata dalla struttura ospedaliera competente oltre alla documentazione specifica sanitaria che verrà trasmessa al medico competente.

Per essere riammesso al lavoro dopo tampone negativo

1) dipendente positivo sintomatico che abbia precedentemente ricevuto la dose booster “richiamo” o che abbia completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni: per la riammissione lavorativa a seguito del periodo di malattia dovrà aver trascorso un periodo di isolamento di almeno 7 giorni dalla comparsa dei sintomi (prescritto dal MMG o dalla ASL) ed aver effettuato un test molecolare o antigenico con riscontro negativo eseguito dopo almeno 7 giorni dalla comparsa dei sintomi, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test molecolare o antigenico. Al momento della richiesta di rientro in servizio invierà all'indirizzo assenze@lamma.toscana.it la certificazione di avvenuta negativizzazione e potrà rientrare in sede inviando l'attestazione di fine isolamento o, in assenza di questa, dopo 24 ore dall'effettuazione di tampone antigenico o molecolare, sempre che il medico competente non ritenga di voler sottoporre lo stesso a specifica visita medica. Qualora entro 24 ore, il medico competente non disponga accertamento sanitario post COVID si dà come acquisito il nulla osta da parte dello stesso alla ripresa dell'attività lavorativa del suddetto dipendente.

2) dipendente positivo sintomatico che NON abbia ricevuto la dose booster “richiamo” o che abbia completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni: per la riammissione lavorativa a seguito del periodo di malattia dovrà aver trascorso un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (prescritto dal MMG o dalla ASL) ed aver effettuato un test molecolare o antigenico con riscontro negativo eseguito dopo almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, di cui almeno 3 giorni senza sintomi. Al momento della richiesta di rientro in servizio invierà all'indirizzo assenze@lamma.toscana.it la certificazione di avvenuta negativizzazione e potrà rientrare in sede inviando l'attestazione di fine isolamento o, in assenza di questa, dopo 24 ore dall'effettuazione di tampone antigenico o molecolare, sempre che il medico competente non ritenga di voler sottoporre lo stesso a specifica visita medica. Qualora entro 24 ore, il medico competente non disponga accertamento sanitario post COVID si dà come acquisito il nulla osta da parte dello stesso alla ripresa dell'attività lavorativa del suddetto dipendente.

3) dipendente positivo asintomatico per tutto il periodo che abbia precedentemente ricevuto la dose booster “richiamo” o che abbia completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni: per la riammissione lavorativa dovrà aver trascorso un periodo di isolamento di almeno 7 giorni dall'effettuazione del test positivo, ed aver effettuato un test molecolare o antigenico con riscontro negativo almeno 7 giorni dal test positivo + test negativo. Al momento della richiesta di rientro in servizio invierà all'indirizzo assenze@lamma.toscana.it la certificazione di avvenuta negativizzazione e potrà rientrare in sede inviando l'attestazione di fine isolamento o, in assenza di questa, dopo 24 ore dall'effettuazione di tampone antigenico o molecolare.

5) dipendente positivo asintomatici per tutto il periodo che NON abbia ricevuto la dose booster “richiamo” o che abbia completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni: per la riammissione lavorativa dovrà aver trascorso un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dall'effettuazione del test positivo ed aver effettuato un test molecolare o antigenico con riscontro negativo almeno 10 giorni dal test positivo + test negativo. Al momento della richiesta di rientro in servizio invierà all'indirizzo assenze@lamma.toscana.it la certificazione di avvenuta negativizzazione e potrà rientrare in sede inviando l'attestazione di fine isolamento o, in assenza di questa, dopo 24 ore dall'effettuazione di tampone antigenico o molecolare.

6) dipendente positivo a lungo termine: il dipendente ancora positivo al test molecolare o antigenico oltre il ventunesimo giorno, sebbene possa interrompere, su indicazione del MMG, l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi non potrà comunque rientrare al lavoro in presenza prima della negativizzazione del tampone molecolare o antigenico.

Quindi, qualora si realizzi questa fattispecie, potranno essere alternativamente operative due opzioni:

- Il lavoratore ancora positivo concorda con il datore di lavoro il rientro al lavoro in modalità

agile. In questo caso si procede al reintegro, senza ulteriori atti.

- In caso di impossibilità al lavoro agile il lavoratore, tramite il proprio MMG dovrà continuare ad essere coperto da un certificato di prolungamento di malattia per il periodo intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento e la negativizzazione del test molecolare o antigenico.

Al momento della richiesta di rientro in servizio invierà all'indirizzo assenze@lamma.toscana.it la certificazione di avvenuta negativizzazione e potrà rientrare in sede inviando l'attestazione di fine isolamento o, in assenza di questa, dopo 24 ore dall'effettuazione di tampone antigenico o molecolare.

In caso di contatto con positivo:

1) dipendente contatto stretto (e quindi sottoposto a misure di quarantena dall'Autorità sanitaria) che abbia ricevuto la dose booster "richiamo" oppure abbia completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure sia guarito da infezioni da SARS-Cov-2 nei 120 giorni precedenti: il dipendente che sia stato classificato dall'autorità sanitaria come un contatto stretto di un caso positivo, se rientra in una delle fattispecie prima indicate e sia asintomatico, non sarà posto in malattia (e quindi in quarantena) dal MMG/ASL, ma dovrà osservare l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso ed effettuare una auto-sorveglianza (controllo della comparsa di sintomi correlati) fino al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. Tali obblighi saranno prescritti e monitorati dal MMG/ASL. In caso di comparsa di sintomi sospetti, il lavoratore dovrà contattare immediatamente il MMG e non recarsi al lavoro.

2) dipendente contatto stretto (e quindi sottoposto a misure di quarantena dall'Autorità sanitaria) che abbia completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e che abbia il certificato verde "Green pass" valido: il dipendente che sia stato classificato dall'autorità sanitaria come un contatto stretto di un caso positivo, se ha completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni ed abbia il certificato verde "Green pass) valido, se asintomatico potrà rientrare a lavoro in presenza dopo aver effettuato una quarantena di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo ed aver effettuato, con esito negativo, un tampone molecolare o antigenico al termine di questo periodo. Al termine del periodo di 5 gg e dopo l'effettuazione, con esito negativo, del tampone molecolare (Test molecolare o antigenico), sarà cura del lavoratore vaccinato fornire al datore di lavoro, la certificazione del tampone negativo molecolare o antigenico.

3) dipendente contatto stretto (e quindi sottoposto a misure di quarantena dall'Autorità sanitaria) NON vaccinato o che NON abbia completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni: il dipendente potrà rientrare al lavoro in presenza dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo ed aver effettuato, con esito negativo, un tampone molecolare o antigenico al termine di questo periodo. Al termine del periodo di 10 gg e dopo l'effettuazione, con esito negativo, del tampone molecolare o antigenico, sarà cura del lavoratore fornire al datore di lavoro della certificazione del tampone negativo (Test molecolare o antigenico).

4) dipendente possibile contatto stretto ma non ancora valutato dall'Autorità sanitaria: nel caso di sospetto contatto stretto in cui, il lavoratore sarà allontanato precauzionalmente dai luoghi di lavoro in attesa della valutazione della ASL di competenza/MMG, egli potrà svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per il periodo interessato. Dal momento in cui ASL di competenza/MMG provveda a valutare il caso e formalizzare la quarantena, il rientro al lavoro sarà regolamentato secondo quanto indicato ai punti precedenti. Se, a seguito di valutazione dalla ASL di competenza/MMG non viene formalizzata la quarantena, il lavoratore può rientrare al lavoro in presenza, senza ulteriori procedure. Qualora, invece, la ASL di competenza/MMG non abbia provveduto a valutare il caso, il rientro al lavoro sarà possibile entro 10 gg dall'ultimo contatto con il caso positivo, sempre in assenza di sintomi, e senza ulteriori procedure. Tale periodo sarà riducibile a 5 giorni se il lavoratore asintomatico eseguirà

un tampone molecolare o antigenico, con esito negativo al termine di questo periodo, e trasmetterà al datore di lavoro la certificazione del tampone negativo (test molecolare o antigenico) unitamente alla propria certificazione verde Covid-19;

4. di dare atto che le fattispecie previste al punto sub 3) costituiscono deroga agli accordi individuali di lavoro in modalità agile;
5. di stabilire per i dipendenti impossibilitati ad esibire la certificazione verde pur in possesso dei requisiti per il rientro in presenza (quali ad es. l'esito negativo di tampone, molecolare o antigenico e il certificato di fine isolamento o, comunque, l'esito del tampone rilasciato in un arco temporale antecedente alle 24 ore), la modalità agile di lavoro fino al rilascio della certificazione verde, in deroga agli eventuali accordi di lavoro in modalità agile precedentemente sottoscritti;
6. di riservarsi di procedere ad adattamenti in seguito a nuove disposizioni governative e ministeriali;
7. di dare informazione diffusa a tutti i dipendenti circa i contenuti del presente provvedimento;
8. di inviare il presente atto per gli adempimenti di competenza al medico competente;

L'Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini
documento firmato digitalmente